

**Amministrazione delle finanze dello Stato
contro Srl Meridionale industria salumi e altri,
ditta Italo Orlandi & figlio e ditta Vincenzo Divella
contro Amministrazione delle finanze dello Stato
(domande di pronunzia pregiudiziale,
proposte dalla Corte suprema di cassazione di Roma)**

«Recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione»

Cause riunite 212-217/80

Massime

- 1. Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo — Norme di procedura — Norme sostanziali — Distinzione — Retroattività di una norma sostanziale — Presupposti*
- 2. Comunità europee — Risorse proprie — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione — Regolamento n. 1697/79 — Retroattività — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1697/79)*

1. Benché in generale si ritenga che le norme di procedura si applicano a tutte le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore, ciò non vale per le norme sostanziali. Al contrario, secondo la comune interpretazione, queste ultime concernono rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulta chiaramente che va loro attribuita tale efficacia. Questa interpretazione garantisce il rispetto dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in virtù dei quali le norme comunitarie debbono

possedere caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati.

2. Il regolamento n. 1697/79, relativo al recupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, non si applica alle liquidazioni dei dazi all'importazione o all'esportazione effettuate anteriormente alla data della sua entrata in vigore, cioè al 1° luglio 1980.

¹ — Lingua processuale: l'italiano.